

**LA PUNIBILITÀ QUALE QUARTO ELEMENTO DEL REATO E LA CD.
GIUSTIZIA RIPARATIVA: UNA INTRODUZIONE CON RIFERIMENTO ALLE
RECENTI RIFORME ITALIANE**

*(A PUNIBILIDADE COMO QUARTO ELEMENTO DO CONCEITO DE CRIME E A
JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA INTRODUÇÃO À LUZ DAS RECENTES
REFORMAS PENAS ITALIANAS)*

Giovanni Cocco¹



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sommario: 1. Una breve ricognizione del codice penale italiano. - 2. Le cause di non punibilità sopravvenuta. - 3. La punibilità come elemento autonomo della teoria del reato. - 4. Il principio di sussidiarietà esterna quale fondamento della autonomia della punibilità. - 5. I pregi del nuovo elemento della teoria del reato correlato alle concezioni general-preventive. - 6. La punibilità come elemento del reato e la certezza della pena. - 7. Le distinzioni tra punibilità come elemento del reato e la c.d. giustizia riparativa. - 8. Critiche ad alcuni istituti della giustizia riparativa.

1. UNA BREVE RICOGNIZIONE DEL CODICE PENALE ITALIANO.

Nel codice penale italiano è presente l'istituto della **condizione oggettiva di punibilità** (art. 44) (c.o.p.), in assenza della quale, cioè dell'evento che la integra, un fatto di reato ¹, antiggiuridico e colpevole non è punibile. Si evidenzia, pertanto, uno **stacco** tra la sussistenza degli elementi tradizionali della teoria del reato: fatto, antiggiuridicità e colpevolezza e **il dispiegarsi della relativa punibilità**, che in tal caso è determinata dalla presenza di ulteriori elementi, mentre in altre previsioni può essere esclusa per la presenza o l'intervento, anche sopravvenuto al perfezionamento del reato, di ulteriori fattori. Dunque, nel codice penale hanno preciso riconoscimento e autonomia istituti attinenti alla sola punibilità, seppure della

¹Professore Ordinario di Diritto Penale nella Università Degli Studi di Padova.

¹ Per i lettori non italiani ricordiamo che il reato comprende delitti e contravvenzioni, ovvero le due tipologie di illecito di rilevanza penale nell'ordinamento italiano. L'espressione teoria del reato corrisponde a quelle di teoria del delitto o del crimine utilizzate nelle lingue tedesca, spagnola e portoghese.

espressione si faccia un uso alquanto disomogeneo. Riconoscimento di cui occorre verificare ampiezza e rilevanza ².

In particolare, sono presenti nella parte speciale del codice penale e negli ultimi decenni hanno avuto un notevole incremento anche nelle leggi complementari istituti che costituiscono **cause della non punibilità del reato successiva (sopravvenuta) (c.n.p.s.) al suo perfezionamento formale** quale effetto di **condotte antagoniste**, poste in essere dagli stessi autori della condotta lesiva o pericolosa integrante la fattispecie di reato. Con la denominazione di *cause non punibilità* (c.n.p.) indichiamo gli istituti **ai quali viene riconosciuto l'effetto di escludere la (sola) punibilità del fatto di reato, antiggiuridico e colpevole**, che sono però diversamente denominati dal legislatore italiano, il quale predilige la espressione *estinzione del reato* perché utilizzata dal codice penale, seppure spesso con riferimento ad istituti di natura ben differente dalle cause di non punibilità da noi individuate, come con il loro approfondimento evidenzieremo e che, quindi, vanno distinte anche sul piano del *nomen*.

2. LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ SOPRAVVENUTA.

L'esame delle c.n.p.s. ³, che sono le più controverse tra le previsioni incidenti sulla punibilità, consente di constatare che **concernono peculiari fattispecie incriminatrici** e, dunque, di comprenderne il fondamento sostanziale che ne legittima la previsione.

Un **primo gruppo** riguarda *reati di pericolo astratto e concreto* o a cd. *consumazione anticipata*, di cui un modello codicistico è il tradizionale istituto della **desistenza volontaria** dal delitto tentato (art. **56 co. 3 c.p.**), in cui la non punibilità interviene dopo il perfezionamento del tentativo ⁴. Inoltre, *reati lesivi di beni funzionali* posti a tutela anticipata di beni sostanziali finali ⁵, come il reato di costruzione di un immobile senza il permesso dell'autorità competente

² La materia è approfondita in COCCO G., *La punibilità quarto elemento del reato*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2017.

³ Per una analisi v., COCCO G., *Le cause di non punibilità anche sopravvenuta*, in COCCO G., AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, II, Punibilità e pene*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 3^a ed., 2022, pp. 110 ss..

⁴ *Amplius*: COCCO G., *Tentativo; desistenza volontaria e recesso attivo; reati putativo e impossibile*, in COCCO G., AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, I/2, Il reato*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2^a ed., 2021, pp. 439 ss.; COCCO G., *Le cause di non punibilità anche sopravvenuta*, cit., pp. 111 ss..

⁵ V. sul tema COCCO G., *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, Milano, 2006, vol. I, pp. 167 ss..

(art. 22, l. n. 47/1985, ora artt. 36(L) e 45(L) d.P.R. n. 380/2001) ⁶ - che tutela il bene funzionale dell'assoggettamento dell'attività urbanistico-edilizia al controllo della competente autorità amministrativa - di cui determina la non punibilità il rilascio del permesso in sanatoria successivo al fatto (art. 31 (L), d.P.R. n. 380/2001), poiché comporta la salvaguardia del bene tutelato.

Ne emerge che il rinnovato interesse per gli istituti che comportano la non punibilità è ricollegabile, in primo luogo, alla crisi dei reati di evento ed al conseguente **proliferare degli illeciti di pericolo o posti a tutela di beni funzionali** ⁷, insomma pare collegato alla anticipazione della tutela rispetto alla lesione di beni materiali, in parte giustificato per le emergenze che la postmodernità pone in ordine a beni quali la incolumità della collettività, l'economia e l'ambiente, la cui tutela assume eccezionale rilevanza per le attuali e le future generazioni ⁸.

Un **secondo gruppo** di fattispecie interessate dalle peculiari previsioni di non punibilità è costituito da **reati lesivi di beni restaurabili**, conformemente all'esperienza internazionale ⁹ ed a cui fa riferimento anche la nuova figura prevista all'art. 162ter c.p., intitolato *estinzione del reato per condotte riparatorie* ¹⁰, concernente reati perseguibili a querela di parte revocabile che si caratterizzano sostanzialmente per presumere la utile restaurabilità del bene leso o messo in pericolo, o, comunque, una complessiva valutazione della irrilevanza della lesione.

Da tali previsioni si evince che, all'ingresso sulla scena penalistica di nuove tecniche di tutela e di nuovi beni, si accompagna anche un ripensamento delle tecniche di tutela dei beni tradizionali e principalmente del patrimonio.

⁶ In argomento, ampiamente, COCCO G., *L'atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali*, Cagliari, 1996, pp. 375 ss.; COCCO G., *Dalla disapplicazione dell'atto amministrativo alla disapplicazione della fattispecie incriminatrice*, in *Responsabilità civile e previdenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, fasc. I, pp. 6 ss., e fasc. II, pp. 358 ss..

⁷ V. COCCO G., *Reati di danno e di pericolo. Temi della contemporaneità. Tra reati di mero comportamento e tutela di beni funzionali*, in COCCO G., AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte Generale*, I/2, *Il reato*, cit., pp. 52 ss..

⁸ STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 3^a ed., 2003; 47 s., 387 s.; STRATENWERTH G., *Zukunftssicherung mit den Mitteln des Strafrechts?*, in *ZStW*, 1993, 680; COCCO G., *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, cit., pp. 181 ss..

⁹ Ad esempio, il §167 öStGB [c.p. austriaco] prevede la *tätige Reue*: ravvedimento fattivo o operoso, che esclude la punibilità di reati quali il furto il cui autore abbia risarcito o si sia obbligato a risarcire il danno prima dell'iscrizione della notizia di reato.

¹⁰ V. COCCO G., *Una messa a punto sulle condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. quale causa di non punibilità*, in *Penale. Diritto e Procedura*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, n. 2, pp. 43 ss..

La individuazione delle fattispecie incriminatrici cui si riferiscono comunemente le cause di non punibilità sopravvenuta è un passo significativo per comprendere fondamento e collocazione dogmatica della **non punibilità**, superando il generico riferimento alla *opportunità politica*, perché chiarisce che essa risponde, essenzialmente, all'esigenza di **adeguare** la comminatoria penale, cioè la astratta previsione del reato e della sua pena edittale, **alla peculiare natura degli illeciti individuati**. Mette in luce, in particolare, che la legislazione in tema di non punibilità sopravvenuta riconosce il conseguimento del risultato della tutela del bene giuridico protetto dalla previsione incriminatrice, seppure successivamente al perfezionamento formale del reato, come è possibile con riguardo alle specifiche tipologie di reato interessate, e, dunque, **la soddisfazione dei fini generalpreventivi propri del diritto penale**, cosicché assume un ruolo decisivo a spiegarne il fondamento il principio di **sussidiarietà esterna**, come approfondiremo in seguito, che entra in campo a giustificare l'incriminazione di un fatto una volta superato il vaglio del principio di *extrema ratio*-frammentarietà¹¹.

3. LA PUNIBILITÀ COME ELEMENTO AUTONOMO DELLA TEORIA DEL REATO.

Approfondiamo, dunque, uno degli snodi centrali del superamento della **dogmatica penalistica tradizionale**: la considerazione della **punibilità come elemento autonomo** nell'ambito della teoria del reato, precisamente degli **istituti che si frappongono tra fatto, anti-giuridicità e colpevolezza e la conseguente punibilità**, la assenza o presenza dei quali, rispettivamente, impedisce si realizzi o comporta che venga meno la punibilità del reato -. In contrapposizione alla sua considerazione, sulla base del principio *nullum crimen sine poena*, esclusivamente come conseguenza del reato, limitatamente inteso come fatto illecito, coinvolgente persino differenti concezioni del mondo e certamente della pena¹².

La peculiarità della nostra posizione è che il **predicato della punibilità** quale effetto dell'integrazione di un fatto tipico, anti-giuridico e colpevole può derivare o venire meno, a seconda che si tratti di c.o.p. o di c.n.p., per la ulteriore presenza di istituti, definibili gli **istituti della punibilità** che vanno a costituire la categoria della **punibilità tout court** quale **quarto**

¹¹ V. COCCO G., *Introduzione a un concetto sostanziale di reato*, in *Studi economico-giuridici*, 2023, n. 1, pp. 31 ss., in part. pp. 64 ss.,.

¹² In part. sul punto COCCO G., *La punibilità quarto elemento del reato*, cit., pp. 95 ss..

autonomo elemento - da aggiungersi a tipicità, antigiuridicità e colpevolezza - della teoria generale del reato. Insomma, la punibilità del reato può non dipendere dalla sola presenza di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, ma - laddove previsti - può dipendere anche dalla presenza di ulteriori istituti che le vengono specificamente ascritti.

L'opera per fare emergere la presenza di un quarto elemento del reato è resa difficile per la introduzione nel codice penale italiano del 1930 delle cause di estinzione del reato (c.e.r.) e della pena (c.e.p.), le quali, per la novità e il rilievo della indicazione legislativa, pur **nettamente distinte dal tema della punibilità qui affrontato**¹³, lo hanno oscurato e hanno condizionato pratica legislativa e giurisprudenziale e con esse gli stessi approfondimenti scientifici, conglobando sotto l'etichetta di *estinzione del reato* istituti radicalmente differenti.

Tuttavia, è possibile individuare con chiarezza la specificità delle cause di non punibilità in questione, in particolare di quelle sopravvenute, in cui **minaccia della pena e istituti di non punibilità sono chiaramente sinergici alla comune finalità di tutela del bene giuridico**, ancorché si trovino temporalmente distanziati in un rapporto di susseguenza¹⁴, andando a comporre una **unitaria comminatoria penale**. In tali casi, diversamente dalle cause di estinzione del reato di parte generale, non prevale un interesse alla non applicazione della pena fondato sulle più varie ragioni di opportunità¹⁵, ma si tratta del **riconoscimento della conseguita tutela del bene giuridico**¹⁶ pur dopo il perfezionamento del reato e, dunque, quando l'effetto general-preventivo della **mera** incriminazione non abbia funzionato.

Il concetto è, dunque, estraneo al ravvedimento inteso come trasformazione in senso socialmente o moralmente apprezzabile della personalità del reo. Né a tale impostazione sono opponibili le critiche alla utilizzazione della punibilità come merce di scambio o premio perché **non si tratta di un premio** ma del riconoscimento o presa d'atto che le esigenze di prevenzione generale sono state, in definitiva, realizzate in stretta relazione con la comminatoria. Il riferimento degli istituti che attribuiscono l'effetto della non punibilità sopravvenuta al ravvedimento operoso

¹³ *Contra*, invece, MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 11^a ed., 2022, cap. IX, che pur riconoscono l'autonomia della punibilità, ma vi ricomprendono anche c.e.r. e c.e.p. sotto l'unica etichetta di istituti della opportunità politica.

¹⁴ C. S.U., 23.11.1985, n. 2816.

¹⁵ C. cost. 25.10.1989, n. 487: la *ratio* delle cause di estinzione del reato è, di regola, di mera opportunità e non attiene all'interesse specifico leso dal reato.

¹⁶ Cfr. PROSDOCIMI S., *Profili penali del postfatto*, Giuffrè Milano, 1982, pp. 302 ss.; PADOVANI T., *Il traffico delle indulgenze. 'Premio' e 'corrispettivo' nella dinamica della punibilità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, 1986, pp. 406 ss..

*post delictum*¹⁷ alla filosofia pragmatica del *bastone e della carota (carrot-stick)*¹⁸, vale a dire della minaccia della sanzione e della contestuale offerta del premio, in realtà si limita a fotografare il dato normativo senza spiegarlo e individua il contenuto sostanziale degli istituti nell'incentivo psicologico a determinate condotte, che, oltre a fondarsi su considerazioni di senso comune molto discutibili, non va all'essenza, cioè al significato delle controcondotte ed ai risultati conseguiti con le stesse.

È netta la differenza tra una politica criminale (e conseguente dogmatica) orientata verso la tutela fin dove è possibile del bene giuridico ed una di tipo premiale orientata a scopi ad essa estranei, ad esempio *la collaborazione processuale*¹⁹.

4. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ESTERNA QUALE FONDAMENTO DELLA AUTONOMIA DELLA PUNIBILITÀ.

Compreso ciò, i riferimenti alla **prevenzione generale**, quale fondamento del diritto penale, e al **principio di sussidiarietà** nel suo ambito di azione *esterno*, quale principio-limite al diritto penale, consentono di collocare nell'ambito della teoria del reato, invece che nella teoria della applicazione e della esecuzione della pena, gli istituti in esame che condizionano o escludono la punibilità, pur sussistendo un fatto di reato antiggiuridico e colpevole.

Il principio di cd. **sussidiarietà esterna** rileva, infatti, non solo quando comporta la esclusione *tout court* dell'incriminazione di una fattispecie offensiva - quand'anche abbia superato il vaglio del principio di *extrema ratio* - perché adeguatamente contrastata con altri mezzi meno "costosi", quali il diritto civile o amministrativo. Ma rileva anche quando, in presenza della ritenuta necessità di incriminare un fatto per la tutela di un bene giuridico, ne determini la non punibilità in presenza del soddisfacimento della detta finalità di tutela, con la previsione di istituti che essenzialmente constatano che il fine perseguito con la minaccia della pena è stato raggiunto, in tutto o in parte, per mezzo di **meccanismi meno costosi**, oppure che rispondono alla necessità di **evitare che la tutela di specifici beni produca danni ad altri**

¹⁷ PADOVANI T., *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, 1981, pp. 532 ss.; PADOVANI T., *Il traffico delle indulgenze*, cit., 406 s.; PROSDOCIMI S., *Profili penali del postfatto*, cit., pp. 298 sss.; CONTENTO G., *La condotta susseguente al reato*, "Leonardo da Vinci" Editrice, Bari, 1965, pp. 109 ss..

¹⁸ COFFEE J.C., *'Carrot and Stick' Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants*, in *Federal Sentencing Reporten* November/December, 1990, pp. 126 ss..

¹⁹ MUSCO E., *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 129 ss.; PALAZZO F., *La recente legislazione penale*, Cedam, Padova, 3^a ed., 1985, pp. 190 ss..

beni di pari o maggiore rilievo. Il principio di sussidiarietà esterna esprime, in altre parole, la necessità che l'intervento penale sia l'effetto di un **bilanciamento tra benefici che lo richiedano e costi che lo consentano.**

In questa prospettiva, da un lato, a fronte dei benefici per la protezione dei beni giuridici conseguibili con la pena, si valuta se detti risultati possano essere egualmente raggiunti con mezzi disponibili di minore severità. Dall'altro, si pesano i costi della pena: quelli diretti, pesantissimi, derivanti dalla privazione o dalla limitazione di beni fondamentali della persona; ma anche quelli indiretti, costituiti dalla lesione o dall'ostacolo alla protezione di differenti ed importanti beni rispetto a quelli tutelati con l'incriminazione. Quest'ultimo profilo vale sia in termini generali, quando la penalizzazione per la sua eccessiva ampiezza produce conseguenze di depotenziamento dell'ordinamento penale, sia con riguardo ai casi specifici in cui la sanzione di determinate condotte a tutela di specifici beni metta in pericolo o leda altri beni giuridici fondamentali.

Insomma, per il principio di sussidiarietà esterna la pena può essere impiegata solo quando risulti significativamente più efficace di mezzi meno lesivi per la tutela di rilevanti beni giuridici e sempre che non produca effetti negativi per beni giudicati di maggiore rilievo rispetto a quelli che intende proteggere.

Siffatto bilanciamento, va sottolineato, non può dirsi precluso nemmeno per l'avvenuta **consumazione del fatto di reato**, perché anche tale momento è frutto di **scelte legislative** (e, dunque, di bilanciamento) evidenti proprio nella tipologia di reati già individuata, ad esempio quelli di pericolo e a tutela di beni cc.dd. funzionali, a cui è connessa principalmente la non punibilità sopravvenuta, e **non certo di istanze superiori** che impongano di non attribuire alcun rilievo agli eventi successivi, come sostengono invece le teorie retributive tradizionali, le quali (implicitamente o esplicitamente) fanno riferimento ad un concetto di reato non di creazione legislativa, ma ricavato dalla natura o da indicazione ultraterrene).

Si può, dunque, ben dire che sono **espressione del principio di sussidiarietà esterna** le **condizioni di punibilità** e le **cause di non punibilità** volte a salvaguardare beni giuridici di essenziale rilievo differenti da quelli tutelati con l'incriminazione: la tutela della famiglia, ad esempio, è perseguita con la condizione di punibilità del pubblico scandalo prevista per il delitto

di incesto (art. 564 c.p.) e la causa di non punibilità determinata da stretti rapporti di parentela prevista per alcuni reati contro il patrimonio (art. 649 c.p. ²⁰).

Eguale è espressione del principio di sussidiarietà esterna le **previsioni di non punibilità sopravvenuta** che prendono atto della soddisfazione o della significativa attenuazione delle esigenze di prevenzione generale quando intervengano condotte dell'autore, posteriori alla consumazione formale del fatto illecito, di eliminazione del pericolo cui è stato esposto il bene giuridico o di riparazione della lesione.

Pare legata al principio di *sussidiarietà esterna* anche la non punibilità (prevista nella legislazione tedesca) legata alla presenza di gravi conseguenze negative per lo stesso autore dalla condotta illecita, cioè nel caso di c.d. **pena naturale**, in cui il ricorso alla pena non è necessario perché il suo scopo è stato altrimenti raggiunto.

Infine, anche le **soglie quantitative** di rilevanza penale del fatto sono determinate dalla ritenuta presenza nei settori di riferimento di strumenti extrapenalistici sufficienti per la protezione dei beni giuridici contro le lesioni minori, per quanto la loro previsione incida direttamente sugli elementi costitutivi del reato ²¹.

5. I PREGI DEL NUOVO ELEMENTO DELLA TEORIA DEL REATO CORRELATO ALLE CONCEZIONI GENERAL-PREVENTIVE.

Il **principio di sussidiarietà** esterna ha i requisiti per fondare una **autonoma categoria** della teoria del reato perché le teorie generalpreventive e con esse le *teorie relative o miste*, diversamente dalle concezioni retributive, esigono o, comunque, consentono una costruzione della teoria del reato che tenga conto del **rivolgersi della pena al futuro**, dunque non al solo fatto illecito, mirando alla tutela dei beni giuridici. In questa prospettiva la teoria del reato non può limitarsi a ricomprendere gli elementi inerenti alla realizzazione del fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, ma **deve contemplare tutti gli altri istituti** che si possano correlare **alla soddisfazione delle finalità di prevenzione generale alla base della incriminazione**. In definitiva, il principio di *sussidiarietà esterna* impone di considerare nell'ambito della teoria del reato gli istituti che si fanno carico sia della soddisfazione degli scopi generalpreventivi

²⁰ *Amplius* COCCO G., *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte*, in *Responsabilità civile e previdenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2015, pp. 1048 ss..

²¹ V. COCCO G., *Le cause di non punibilità anche sopravvenuta*, cit., pp. 110 ss..

perseguiti con la incriminazione, avvenuta per mezzo di vie alternative e meno costose della pena e pur dopo la consumazione formale del reato, sia dell'eventuale presenza di costi addizionali della pena, in particolare costituiti dagli effetti negativi provocati ad altri beni giuridici di primaria importanza, che la rendano uno strumento più dannoso che utile.

La lettura offerta consente di **rivalutare** e **superare**, in particolare, la distinzione, connessa al dato formale temporale, tra cause di non punibilità coeve al fatto di reato e cause di non punibilità sopravvenute, cioè successive alla integrazione formale del fatto di reato, il quale può essere costruito dal legislatore come di pericolo o di attentato o lesivo di beni restaurabili, in quanto la finalità general-preventiva della pena consente e sollecita che si dia spazio nella teoria del reato ai diversi fattori che ne rilevano il soddisfacimento, ancorché differenti e successivi a quelli racchiusi nel fatto illecito, ma comunque correlati all'avvertimento o minaccia della pena contenuta nella cd. comminatoria penale.

Offre, inoltre, un **contributo critico alla costruzione dell'ordinamento penale** e uno strumento efficace contro il proliferare dei reati a tutela anticipata o che tutelano beni restaurabili o lesi in modo non significativo. Essendo, per contro, evidente il fallimento delle proposte di *diritto penale minimo* che riaffermano il *nullum crimen sine poena*, giacché anche le recenti riforme se, da un lato, depenalizzano, dall'altro, fanno occupare nuovi terreni al diritto penale.

Sul piano strettamente dogmatico, d'altra parte, la autonomia della punibilità nella teoria del reato è semplicemente argomentabile con l'uso della tradizionale e insuperata metodologia tecnico-giuridica, senza cui il discorso politico-criminale perde ogni carattere scientifico e si riduce alla mera enunciazione di posizioni ideologiche. In particolare, **va distinto** il principio del *nullum crimen sine poena*, che va inquadrato nell'ambito delle concezioni retributive della pena superate dalle concezioni general-preventive, **dal principio illuministico della certezza della pena**, che non è affatto in contraddizione con la teoria del reato accolta.

Le posizioni critiche sulla autonomia della punibilità che le oppongono che il reato è perfetto e realizza la propria illiceità anche se l'ordinamento non fa luogo all'applicazione della pena, che sarebbe dunque un fenomeno estraneo alla teoria del reato sono viziate sotto il profilo formalistico-nominalistico. Occorre intendersi sulle espressioni: un concetto, definibile *reato in senso stretto*, concerne il reato inteso quale fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, che può sussistere in assenza della punibilità. Altro concetto è il *reato in senso ampio* o proprio, comprendente anche gli elementi che condizionano positivamente o negativamente la sola

punibilità: a quest'ultimo deve riferirsi una teoria del reato che intenda rappresentarne compiutamente tutti gli elementi in un contesto di adesione alle teorie generalpreventive quale fondamento del diritto penale.

Con una precisazione, nella maggior parte dei reati tra la integrazione di fatto tipico antiggiuridico e colpevole e punibilità non si frappone alcunché, mentre solo in alcuni di essi la punibilità è condizionata positivamente o negativamente dalla presenza di fattori ulteriori: condizioni oggettive di punibilità e cause di non punibilità anche sopravvenuta, a cui propriamente compete la definizione di quarto elemento. Tuttavia, ciò non esclude che l'autonomia concettuale della punibilità rispetto al fatto tipico, antiggiuridico e colpevole sia un attributo generale del reato.

Insomma, rappresenta compiutamente la nozione di reato nella contemporaneità quella più ampia proposta, intesa quale **insieme degli elementi necessari al prodursi della conseguenza giuridica della pena**, cioè la punibilità, avendo presente che l'assenza della punibilità non esclude di per sé la sussistenza dell'illecito penale ovvero di fatto, antiggiuridicità e colpevolezza.

6. LA NON PUNIBILITÀ E LA CERTEZZA DELLA PENA.

La concezione proposta della punibilità quale elemento del reato conferma l'obiettivo general-preventivo del diritto penale perché, pur limitando per quanto possibile l'uso della sanzione penale ²², soddisfa la esigenza della massima tutela dei beni giuridici. **La non punibilità si distingue**, infatti, **nettamente dai casi di mancata applicazione della pena**, tra cui in primo luogo le cause di estinzione del reato in senso proprio, nonché dai casi di mancata esecuzione della pena ²³ e dagli istituti processuali, i quali tutti invece la depotenziano ²⁴. Si distingue, cioè, dal fenomeno dilagante della **disapplicazione in concreto della pena**

²² BRICOLA F., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in DE ACUTIS M., PALOMBARINI G. (cur.), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Cedam, Padova, 1984, pp. 3 ss.; PALIERO C.E., *'Minima non curat praetor'. Ipertronia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985, pp. 159 ss..

²³ Cfr. COCCO G., *Nothing works: per il recupero della giustificazione liberale della applicazione e della esecuzione della pena*, in *L'Indice Penale*, Dike Giuridica, Napoli, 2020, pp. 288 ss..

²⁴ MARINUCCI G., *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2000, 171; PADOVANI T., *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 419 ss.; DOLCINI E., *Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 874.

detentiva persino di lunga durata, conseguente, in particolare, all'applicazione di istituti relativi alla esecuzione della pena o di diritto processuale, in genere **indifferenti alla salvaguardia dei beni lesi o messi in pericolo dal reato** e a che le vittime di reati anche di notevole gravità vengano in qualche modo risarcite, i quali sono essenzialmente motivati, sia nella elaborazione normativa che nella applicazione giurisprudenziale, da generici scopi deflativi e di contenimento del sovraccarico dei procedimenti penali o del sovraffollamento carcerario. Pare, infatti, evidente che il fenomeno disfunzionale della ipercriminalizzazione non possa essere affrontato con rimedi processuali o svuota carceri, i quali bagatellizzano anche la criminalità medio-alta ed hanno addirittura effetti criminogeni.

In conclusione, la teoria della punibilità quale quarto elemento del reato riconduce alla comminatoria edittale, cioè alla previsione astratta del reato e della sua sanzione, quindi al diritto penale sostanziale ed agli scopi dallo stesso perseguiti, la questione del se e come punire, limitando così l'espansione di istituti che comportano la disapplicazione delle sanzioni inflitte con la sentenza di condanna e, persino, la astensione dalla condanna, che gravemente incrinano l'effettività dell'intero sistema penale ²⁵. D'altra parte, si contrappone alla rimessione alla valutazione discrezionale del giudice della soddisfazione delle esigenze general e specialpreventive o della esiguità dell'illecito, come ad es. avviene con il nuovo art. 131bis c.p. sulla *particolare tenuità del fatto*, segno dell'incapacità teorica e pratica di osservare i canoni del diritto penale liberale nella scrittura della fattispecie incriminatrice.

Quanto proponiamo costituisce, insomma, una declinazione delle concezioni illuministico-liberali, che basano il diritto penale sul pragmatico obiettivo della tutela dei beni giuridici e che individuano nella legge, ovvero nella comminatoria edittale, la garanzia delle libertà dei cittadini.

7. LE DISTINZIONI TRA PUNIBILITÀ COME ELEMENTO DEL REATO E LA C.D. GIUSTIZIA RIPARATIVA.

Il tema della non punibilità conseguente a condotte riparatorie si è sviluppato negli ultimi decenni parallelamente alla c.d. **giustizia riparativa** ²⁶, che accredita come soluzione

²⁵ V. COCCO G., *Vittima, riparazione, mediazione e diversione*, in CATERINI M., MULEO S. (cur.), *La giustizia al tempo del coronavirus*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, pp. 171 ss..

²⁶ Sviluppo il tema del rapporto tra cause di non punibilità e giustizia riparativa in COCCO, *L'autonomia della punibilità e la giustizia riparativa a confronto verso le riforme*, in *L'Indice penale*, Dike Giuridica, Napoli, 2/2023, pp. 31 ss..

alternativa al diritto penale del carcere il diritto penale della mediazione e della riconciliazione, con l'elezione a protagonista della vittima, esprimente, tra le altre, l'esigenza di attribuire un ruolo nell'ordinamento penale alla riparazione del danno subito dalla vittima e alla restaurazione del bene offeso dal reato²⁷. Con cui la teoria della punibilità da noi proposta ha punti di contatto, in particolare sotto questi ultimi profili, ma anche divergenze.

Occorre, infatti, ribadire che mediazione e conciliazione e gli istituti della giustizia riparativa in generale possono avere solo un ruolo limitato in ambito penalistico²⁸. Abbiamo, infatti, sottolineato in altra sede²⁹ la *natura pubblica* del delitto e gli *scopi generalpreventivi* della pena e va ribadito che il diritto penale contemporaneo nasce come **necessario allontanamento della vittima dal centro del conflitto** rappresentato dal reato: è lo Stato, ovvero la comunità politico-giuridica, che si fa carico di dare una risposta corretta al conflitto e ciò è certamente un progresso, il monopolio della forza in capo allo Stato consente infatti di dominare e far cessare i conflitti sorti con i reati³⁰, in presenza oltretutto di una attenzione sempre maggiore del diritto penale contemporaneo a beni giuridici universali e funzionali³¹. Al monopolio statale della forza segue quello della regolamentazione che individua e comunica, in modo vincolante per tutti, ciò che è proibito e gli effetti della sua violazione e, dunque, individua con precisione chi è la vittima e chi è il reo ed allontana la vittima dal centro dell'elaborazione del conflitto, concentrandosi principalmente sulla posizione del reo perché assume come suo compito la prevenzione (e poi la repressione) dei reati e, con lo stesso scopo, la risocializzazione del reo.

Siffatto monopolio rappresenta, in definitiva, la stessa essenza delle teorie generalpreventive e della riserva di legge, insomma del diritto penale delle società liberali. Se alle

²⁷ In tema di giustizia riparativa MANNOZZI G., *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2003; MANNOZZI G., voce *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali X, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, Milano, 2017, pp. 465 ss.; MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015; MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2014, pp. 133 ss..

²⁸ HASSEMER W., *Perché punire è necessario*, Il Mulino, Bologna, 2012 (*Warum strafe sein muss*, Berlin, 2009), pp. 228 ss.

²⁹ COCCO G., *La voce e i contenuti della legge penale liberale. Elementi teorici e spunti applicativi*, in *Penale. Diritto e Procedura*, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, n. 1, pp. 7-43; COCCO G., *Teorie sulla pena e applicazione pratica*, in COCCO G., AMBROSETTI E.M. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, II, Punibilità e pene*, cit., pp. 3 ss.

³⁰ HASSEMER W., *Perché punire è necessario*, cit., 233 s.; cfr. anche COCCO G., *Vittima, riparazione, mediazione e diversione*, loc. cit..

³¹ V. COCCO G., *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, loc. cit..

origini alla vittima spettava la vendetta, è connaturato al diritto penale dello *stato di diritto* che la vittima venga disarmata e non possa incidere sulla sorte del reo, sulla pena, sul risarcimento del danno da reato.

Quando lo Stato non riesce in questo compito riprendono vigore vendette e linciaggi, di cui sono espressione, in definitiva, le sempre più pressanti sollecitazioni populiste di pene draconiane da prevedersi e applicarsi a fronte di un sistema penale claudicante e ineffettivo, che certo meritano risposte razionali e non altrettanto ideologiche e inconcludenti.

Alcune recenti riforme che si ricollegano alla c.d. giustizia riparativa sono **perfettamente coerenti** con i principi liberali, in particolare il riconoscimento della non punibilità³² nella citata nuova figura *ex art. 162ter c.p.*³³ si distacca dalla analoga previsione dell'art. 35, d. lgs. n. 274/2000, relativa ai reati di competenza del Giudice di pace, essendo opportunamente depurata dai riferimenti alla emenda personale o risocializzazione del reo in quest'ultima contenuti³⁴.

Il riferimento alla giustizia riparativa è, d'altra parte, del tutto fuori luogo con riguardo alla nuova **sanzione pecuniaria civile incamerata dallo Stato**, introdotta dal d. lgs. n. 7/2016 (attuativo della l. n. 67/2014), diversa e aggiuntiva rispetto al risarcimento del danno, con cui ha esclusivamente un collegamento di tipo procedurale. Nel processo civile promosso con l'azione di risarcimento del danno con riferimento a illeciti tipici - i delitti abrogati dalla legge delega n. 67/2014 o che possano essere successivamente abrogati, ma anche altri illeciti tipici eventualmente di nuovo conio - il giudice, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità civile risarcitoria, applica d'ufficio all'autore dell'illecito la detta sanzione pecuniaria di diritto pubblico. L'obiettivo diretto non è, dunque, evidentemente, quello di favorire la riconciliazione tra l'autore dell'illecito e la vittima, ma al contrario si utilizza la pretesa risarcitoria della persona danneggiata dall'illecito e la sua volontà di rivalsa come leva per infliggere anche la sanzione pecuniaria pubblica al suo autore; ancorché, indirettamente, la previsione della sanzione possa spingere quest'ultimo a risarcire il danno fuori dal processo. L'autonomia della sanzione pecuniaria civile rispetto al danno risarcibile è sottolineata, d'altra parte, dal riferimento quale criterio commisurativo della sanzione, oltre a quelli tipicamente

³² Il legislatore usa l'espressione estinzione del reato, che pare impropria perché accomuna istituti radicalmente differenti, come già spiegato.

³³ *Amplius*, COCCO G., *Una messa a punto sulle condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.*, loc. cit...

³⁴ In tema, *amplius*, COCCO G., *Vittima, riparazione, mediazione e diversione*, loc. cit...

‘penalistici’, all’arricchimento dell’autore dell’illecito (art. 5, d. lgs n. 7/2016, conf. a l. delega n. 67/2014) ³⁵.

Sempre a proposito di sanzioni, va segnalato che negli ultimi decenni si è molto discusso sulla figura della cd. *Wiedergutmachung*, ovvero della **restaurazione (o restituzione o risarcimento) della lesione arrecata al bene giuridico** dal fatto di reato intesa quale sanzione, secondo il modello proposto dal **Progetto alternativo sulla riparazione o risarcimento del danno** (*Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung*) (AE-WGM) di un autorevole gruppo di professori di lingua tedesca, concernente principalmente i reati di danno, che la affianca alle pene e alle misure di sicurezza, **sostituendo** l’applicazione della sanzione penale tradizionali salvo che essa sia necessaria ai fini di prevenzione generale o speciale ³⁶. Tale impostazione non è però condivisibile, giacché tali istituti sono essenzialmente rivolti al(la restaurazione del) bene leso, mentre la sanzione è per definizione rivolta all’autore dell’illecito.

Riteniamo, per contro, che ben maggiore appropriatezza sistematica e sicura collocazione dogmatica nonché più significativi risultati sul piano della tutela dei beni possa avere il riconoscimento della non punibilità per le controcondotte restauratrici del bene o di eliminazione del pericolo, lasciando la vittima, comunque, opportunamente lontana dal centro del conflitto. Il che non esclude che al recente successo della riparazione quale causa di non punibilità contribuisca proprio la ragione *politica* dell’ingiustizia sociale di un diritto penale indifferente alle esigenze della vittima, in particolare quando è più interessata alla riparazione del danno subito che alla punizione del reo come accade nei reati contro il patrimonio o socio-economici ³⁷.

8. CRITICHE AD ALCUNI ISTITUTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.

Forti perplessità si accompagnano, infine, all’adozione dei modelli della c.d. *diversione*, che esprime essenzialmente il profilo processuale delle politiche legate alla c.d. *giustizia*

³⁵ Approfondiamo il tema in COCCO G., *L’autonomia della punibilità e la giustizia riparativa a confronto verso le riforme*, cit., pp. 39 ss..

³⁶ AA.VV., *Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung (AE-WGM)*, München, 1992, pp. 25 ss..

³⁷ Cfr. ROXIN C., *Die Wiedergutmachung im System der Strafzwecke*, in SCHÖCH H. (cur.), *Wiedergutmachung und Strafrecht. Symposium aus Anlass des 80. Geburtstages von Friedrich Schaffstein*, München, 1987, pp. 37 ss. (trad., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 3); ROXIN C., *Acerca del desarrollo reciente de la política criminal*, in *Cuadernos de Política Criminal*, 1992, pp. 808 ss.; ROXIN C., *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, v. I, *Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenlehre*, München, 4ª ed., 2006, § 3 III, n.m. 63; MAIER J., *La víctima y el sistema penal*, in *Jueces para la Democracia* 1991, n. 1, p. 38.

riparativa. Si tratta della sottrazione al processo penale, prima che intervenga un accertamento della responsabilità, della risposta a specifici reati per i quali - secondo i fautori - appare inutile, se non controproducente, in particolare a causa dell'etichettamento come delinquente del reo nel processo pubblico che favorirebbe ulteriori comportamenti devianti³⁸. La risposta al reato è costituita da un programma non penale che non ha lo scopo di punire ma di riabilitare e di risolvere il conflitto sottostante al reato eventualmente con la riparazione dell'offesa, con il perseguimento degli obiettivi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale propri della giustizia formale con strumenti informali³⁹.

Tali modelli - in una prospettiva alquanto ambigua che richiama indistintamente finalità general e special-preventive, riparatorie e conciliative - sono stati accolti nel nostro ordinamento con prevalente connotazione sostanziale, in un primo tempo, nel diritto penale per i minorenni e poi davanti al giudice di pace, per fare, infine, ingresso anche nel diritto penale comune, con la previsione della sospensione del processo con messa alla prova *ex artt. artt. 168 bis ss. c.p. (l. n. 67/2014)*, che «comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» ed un *surplus* sanzionatorio costituito dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Può però contestarsi all'istituto rivolto agli adulti il difetto di eliminare il significato comunicativo della condanna, a cui è assegnato un ruolo centrale dalle riflessioni contemporanee sul ruolo della pena, ed a cui può, invece, opportunamente accompagnarsi, con analoghi contenuti, l'affidamento in prova al servizio sociale, figura prevista nell'ordinamento penitenziario per la fase della esecuzione della pena inflitta⁴⁰. Quest'ultimo istituto, oltretutto, con la presenza e concorrenza della sospensione del procedimento con messa alla prova, finisce per perdere il suo significato originario riferito alle pene detentive brevi, divenendo pressoché esclusivamente uno strumento per soddisfare le esigenze svuota-carceri per i rei giunti alla fase finale della espiazione della pena.

³⁸ Il cd. *labeling approach*: su cui il classico studio di TANNENBAUM F., *Crime and the community*, New York, 1951, pp. 16 ss..

³⁹ HIRANO R., KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI L., *Diversion and Mediation, Commentaire in preparazione del XIII Congresso internazionale di diritto penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologia*, 1983, f. 1, pp. 84 ss.; MANNOZZI G., *La giustizia senza spada*, cit., pp. 20 ss.; BERTOLINI B., *Esistono autentiche forme di 'diversione' nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*, 4/2015, pp. 47 ss..

⁴⁰ In tema COCCO G., *Affidamento in prova al servizio sociale*, in COCCO G., AMBROSETTI E.M (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, II, Punibilità e pene*, cit., pp. 484 ss..

Il ruolo di istituti legati alla mediazione e composizione del conflitto tra reo e vittima nel diritto penale dovrebbe, a nostro avviso, riguardare esclusivamente reati di minore rilievo in cui vittima e reo siano legati da una stretta relazione personale in cui trovi *humus* il reato, potendo solo in tali casi soddisfare le esigenze della prevenzione generale e speciale, nonché proporzionalità e sussidiarietà del diritto penale, riducendone anche i costi in termini di tempo e di risorse personali ed economiche. Nella stessa prospettiva che muove la previsione di non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio contenuta nell'art. 649 c.p.⁴¹, con la differenza che in quest'ultimo caso la legge riconosce *tout court*, per alcune tipologie di relazioni familiari, il principio di sussidiarietà, attribuendo prevalenza assoluta al rapporto familiare che fa venire meno la punibilità con riferimento ad illeciti di minore rilievo di natura meramente patrimoniale, mentre in presenza di altre tipologie di dette relazioni prevede la perseguibilità a querela. In queste ultime e analoghe situazioni, ad esempio, si potrebbe prevedere, sostituendo la attuale causa di non punibilità, la mediazione e composizione del conflitto con l'intervento di una figura pubblica, laddove ritenuta necessaria e sufficiente per risolvere il conflitto sfociato nel reato, per giungere all'effetto della non punibilità.

In conclusione, la sommatoria degli istituti messi in campo dalla recente legislazione penale sotto l'etichetta di giustizia riparativa non mostra coerenza del disegno d'insieme e pare sbilanciata sul versante della special-prevenzione, quando non della semplice attenuazione del carico processuale penale, correndo il rischio di depotenziare la general-prevenzione. In particolare, è evidente l'assenza di una chiara visione d'insieme con l'incanalamento delle differenti tipologie di illeciti verso specifici e adeguati istituti, eventualmente anche di giustizia riparativa. Ma non mancano soluzioni coerenti con il diritto penale liberale, in primo luogo le cause di non punibilità di cui abbiamo illustrato il fondamento e il ruolo dogmatico, nonché la utilità per il contenimento della espansione del diritto penale.

9. BLBILIOGRAFIA

AA.VV., *Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung (AE-WGM)*, München, 1992.

⁴¹ Cfr. COCCO G., *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità*, cit., pp. 1048 ss.; COCCO G., *L'autonomia della punibilità e la giustizia riparativa a confronto verso le riforme*, cit., pp. 63 s..

BERTOLINI B., Esistono autentiche forme di ‘diversione’ nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*, 4/2015.

BRICOLA F., Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, in DE ACUTIS M., PALOMBARINI G. (cur.), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Cedam, Padova, 1984.

COCCO G., Affidamento in prova al servizio sociale, in COCCO G., AMBROSETTI E.M (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, II, Punibilità e pene*, cit.

COCCO G., Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, Milano, 2006, vol. I.

COCCO G., Dalla disapplicazione dell’atto amministrativo alla disapplicazione della fattispecie incriminatrice, in *Responsabilità civile e previdenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, fasc. I e fasc. II.

COCCO G., Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte, in *Responsabilità civile e previdenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2015.

COCCO G., Introduzione a un concetto sostanziale di reato, in *Studi economico-giuridici*, 2023, n. 1, pp. 31 ss., in part.

COCCO G., *L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali*, Cagliari, 1996.

COCCO G., *La punibilità quarto elemento del reato*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2017.

COCCO G., La voce e i contenuti della legge penale liberale. Elementi teorici e spunti applicativi, in *Penale. Diritto e Procedura*, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, n.

COCCO G., Le cause di non punibilità anche sopravvenuta, in COCCO G., AMBROSETTI E.M (a cura di), Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, II, Punibilità e pene, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 3^a ed., 2022.

COCCO G., Nothing works: per il recupero della giustificazione liberale della applicazione e della esecuzione della pena, in L'Indice Penale, Dike Giuridica, Napoli, 2020.

COCCO G., Reati di danno e di pericolo. Temi della contemporaneità. Tra reati di mero comportamento e tutela di beni funzionali, in COCCO G., AMBROSETTI E.M. (a cura di), Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, I/2, Il reato, cit.

COCCO G., Tentativo; desistenza volontaria e recesso attivo; reati putativo e impossibile, in COCCO G., AMBROSETTI E.M. (a cura di), Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, I/2, Il reato, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2^a ed., 2021.

COCCO G., Teorie sulla pena e applicazione pratica, in COCCO G., AMBROSETTI E.M (a cura di), Trattato breve di diritto penale. Parte Generale, II, Punibilità e pene, cit.

COCCO G., Una messa a punto sulle condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. quale causa di non punibilità, in Penale. Diritto e Procedura, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, n. 2.

COCCO G., Vittima, riparazione, mediazione e diversione, in CATERINI M., MULEO S. (cur.), La giustizia al tempo del coronavirus, Pacini Giuridica, Pisa, 2020.

COCCO, L'autonomia della punibilità e la giustizia riparativa a confronto verso le riforme, in L'Indice penale, Dike Giuridica, Napoli, 2/2023.

COFFEE J.C., 'Carrot and Stick' Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants, in Federal Sentencing Reported November/December, 1990.

CONTENTO G., La condotta susseguente al reato, "Leonardo da Vinci" Editrice, Bari, 1965.

DOLCINI E., Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1999.

HASSEMER W., Perché punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2012 (Warum strafe sein muss, Berlin, 2009).

HIRANO R., KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI L., Diversion and Mediation, Commentaire in preparazione del XIII Congresso internazionale di diritto penale, in *Rassegna penitenziaria e criminologia*, 1983, f. 1.

MAIER J., La víctima y el sistema penal, in *Jueces para la Democracia* 1991, n. 1.

MANNOZZI G., La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2003.

MANNOZZI G., LODIGIANI G.A. Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, Bologna, 2015.

MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2014.

MANNOZZI G., voce Giustizia riparativa, in *Enciclopedia del diritto*, Annali X, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, Milano, 2017.

MARINUCCI G., Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2000.

MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, Manuale di diritto penale. Parte Generale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 11^a ed., 2022, cap. IX.

MUSCO E., La premialità nel diritto penale, in AA.VV., La legislazione premiale, Giuffrè, Milano, 1987.

PADOVANI T., Il traffico delle indulgenze. 'Premio' e 'corrispettivo' nella dinamica della punibilità, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, 1986.

PADOVANI T., La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1992.

PADOVANI T., La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, 1981.

PALAZZO F., La recente legislazione penale, Cedam, Padova, 3^a ed., 1985.

PALIERO C.E., 'Minima non curat praetor'. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Cedam, Padova, 1985.

PROSDOCIMI S., Profili penali del postfatto, Giuffrè Milano, 1982.

ROXIN C., Acerca del desarrollo reciente de la política criminal, in Cuadernos de Política Criminal, 1992.

ROXIN C., Die Wiedergutmachung im System der Strafzwecke, in SCHÖCH H. (cur.), Wiedergutmachung und Strafrecht. Symposium aus Anlass des 80. Geburtstages von Friedrich Schaffstein, München, 1987, pp. 37 ss. (trad., Risarcimento del danno e fini della pena, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1987, p. 3).

ROXIN C., Strafrecht. Allgemeiner Teil, v. I, Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, München, 4^a ed., 2006, § 3 III.

STELLA F., Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 3^a ed., 2003.

STRATENWERTH G., Zukunftsicherung mit den Mitteln des Strafrechts?, in ZStW, 1993.

TANNENBAUM F., Crime and the community, New York, 1951.